Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 del Comune di **Fossacesia (CH),** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016*";

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018";

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019.

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 17 maggio 2021, n. 22, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2016 del Comune di **Fossacesia (CH)** – comune con 6.217 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 19 dicembre 2017, protocollo n. 3546, nonché il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, acquisiti rispettivamente mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 21 marzo 2019, protocollo n. 4122, in data 11 dicembre 2019, protocollo n. 4502 e in data 23 febbraio 2021, protocollo n. 1461.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto comunque opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati svolti approfondimenti in ordine ai rapporti con gli organismi partecipati; ciò in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Fossacesia, in data 5 febbraio 2021, protocollo n. 559, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti in esame.

Con nota protocollo n. 5175 del 14 aprile 2021, acquisita in pari data, con protocollo n. 2966 e successiva integrazione acquisita con protocollo 3287 del 5 maggio 2021, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente

idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione n. 2/2019/PRSP.

2. Con la suddetta deliberazione n. 2/2019/PRSP questa Sezione ha accertato:

- la mancata coincidenza tra il risultato di amministrazione 2014, risultante dal rendiconto approvato dall'Ente, e il risultato di amministrazione 2014 riportato nell'allegato C della deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 22 aprile 2015 (allegato n. 5/2 al d.lgs. n. 118/2011);
- la non regolare procedura di sterilizzazione degli effetti dell'anticipazione di liquidità, ex decreto-legge n. 35/2013, sul risultato di amministrazione 2015;
- l'errata determinazione dell'equilibrio di parte capitale;
- l'omessa conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, poiché dal mancato adempimento possono discendere riflessi negativi per gli equilibri di bilancio.

Conseguentemente, il Comune di Fossacesia ha dovuto adottare provvedimenti idonei a rimuovere le criticità segnalate e nello specifico "*a provvedere al riesame del riaccertamento straordinario dei residui con le modalità previste dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportando le opportune variazioni al rendiconto 2017, nonché all'accantonamento, nel risultato di amministrazione, dell'apposito fondo per la restituzione dell'anticipazione di liquidità, concessa ai sensi del decreto legge n. 35/2013*" nonché "*a procedere alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati*".

A seguito delle misure adottate dall'Ente, con deliberazione n. 52/2019/PRSP, questa Sezione ha accertato "*che le misure correttive adottate dal comune di Fossacesia (CH), consistenti nella riapprovazione dell'allegato B/1 (allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011) alla deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 5 marzo 2019, nell'accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo anticipazione di liquidità, nell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 848, della legge n. 205/2017, nella conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, sono idonee a rimuovere le criticità evidenziate su tali aspetti da questa Sezione, con la pronuncia n. 2/2019/PRSP*" raccomandando al Comune di "*indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'Organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio*".

3. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti del periodo 2016 – 2018 del Comune di **Fossacesia**, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente presenta un equilibrio di parte corrente rispettivamente pari ad euro 4.716, euro 1.301 ed euro 209.973.

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

Considerando anche il saldo di parte capitale (positivo nel triennio rispettivamente per euro 1.934, euro 67 ed euro 2.639), l'Ente raggiunge un equilibrio generale in tutte le annualità.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri di cui al citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	**Parte capitale (Z)**	**TOTALE (W= O+Z)**
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	**599.069**	**0**	**599.069**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	**599.069**	**0**	**599.069**
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	**599.069**	**0**	**599.069**

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

Si riscontra, in primo luogo, l'imputazione delle due rate del maggior disavanzo di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 25 marzo 2019, di cui si tratterà nel successivo paragrafo.

Per quanto concerne l'equilibrio di parte corrente, l'Ente registra un saldo positivo dei saldi O1, O2 e O3. Il valore di O1 è raggiunto con il differenziale positivo tra entrate e spese correnti con la quota di rimborso dei mutui.

Per l'equilibrio di parte capitale, si rileva che le entrate garantiscono piena copertura alle spese e al fondo pluriennale vincolato con un saldo pari a zero.

L'Ente riesce ad ottenere un equilibrio generale con riferimento ai saldi W1, W2 e W3.

Si riscontra la mancata compilazione della parte relativa alle risorse correnti presenti nel bilancio di previsione nonché di quella dedicata alle variazioni in sede di rendiconto.

Pur trattandosi, per l'esercizio 2019, di una rappresentazione a livello conoscitivo, si raccomanda un attento monitoraggio della gestione di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possono creare ulteriori difficoltà nella gestione ordinaria.

4. Per quanto concerne il risultato di amministrazione, l'Ente ottiene sempre un esito positivo ed a seguito degli accantonamenti effettuati registra la situazione riportata nella tabella 1.

Tabella 1: Risultato di amministrazione

	2016	2017	2018	2019
Risultato di amministrazione	297.450	274.416	320.527	243.158
Fondo crediti di dubbia esigibilità	114.690	248.062	124.118	45.428
Fondo anticipazione di liquidità		990.339	961.085	889.679
Avanzo/Disavanzo di Amministrazione	**182.760**	**-963.985**	**-764.676**	**-691.948**

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP.

A seguito della deliberazione n. 2/2019/PRSP, si riscontra l'adozione, da parte del Comune, dei seguenti atti, richiamati nella deliberazione n. 52/2019/PRSP:

- delibera di Giunta comunale n. 26 del 5 marzo 2019, avente ad oggetto "*Riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi del comma 848 dell'articolo 1 della legge 27/12/2017 n. 205*". L'Ente ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dall'articolo 1, comma 848, della legge n. 205/2017, quantificando il disavanzo straordinario di amministrazione in euro 963.985;

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

- delibera di Consiglio comunale n. 3 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto "*Riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi del comma 848 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2017 n. 2015. Variazioni al rendiconto 2017*". Il Comune, conformemente a quanto richiesto da questa Sezione, ha proceduto ad accantonare, nel risultato di amministrazione 2017, l'importo di euro 990.339 quale fondo anticipazione di liquidità (FAL), ex d.l. n. 35/2013 e s.m.i.. L'esercizio 2017, pertanto, viene chiuso con un disavanzo pari a euro 963.985;
- delibera di Consiglio comunale n. 4 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto "*Disavanzo straordinario di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2018. Approvazione modalità di ripiano*". L'Ente ha deciso di ripianare il maggior disavanzo di euro 963.985 in 27 quote costanti annuali di euro 35.703 di ciascun esercizio finanziario dal 2019 al 2044, con imputazione al bilancio 2019 dell'ammontare di n. 2 rate;
- delibera di Consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto "*Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 2/2019/PRSP del 24/01/2019 sul riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 e sul rendiconto 2015. Presa d'atto e misure correttive*".

Con il nuovo riaccertamento straordinario, approvato in data 5 marzo 2019 con delibera di Giunta comunale n. 26, si registra un disavanzo di amministrazione per euro 963.985. Con il precedente riaccertamento, invece, alla data del 1° gennaio 2015, era emerso un avanzo di amministrazione.

L'articolo 1, comma 848, della legge 205 del 2017 prevede che: "*I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015*".

Per quanto concerne il fondo contenzioso, l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2018, ha evidenziato la mancanza di situazioni tali da generare un

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

accantonamento e che il fondo indennità di fine mandato del Sindaco è stato previsto nel bilancio d'esercizio 2019, ultimo anno di mandato. Se ne riscontra, però, il mancato accantonamento in fase di predisposizione del rendiconto 2019, nonostante nel relativo questionario venga fornita risposta affermativa sulla costituzione di tale fondo.

Questa Sezione rileva che il mantenimento del residuo passivo non è in linea con il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata; invita, pertanto, il Comune ad adeguarsi, nel primo riaccertamento dei residui utile, alla normativa attualmente vigente, procedendo alla giusta contabilizzazione delle somme sopra indicate, attraverso l'eliminazione del residuo passivo e la costituzione del fondo. Si richiama il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2, lett. i), il quale dispone che "*anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione 6 della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato «fondo spese per indennità di fine mandato del …». Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile*".

Si osserva, inoltre, che, agli esiti di tali dovuti accantonamenti, potrebbe venir meno il recupero della quota annua del disavanzo generato con il riaccertamento straordinario.

L'Ente ha provveduto all'accantonamento della somma residua da restituire nel risultato di amministrazione esclusivamente a seguito dei rilievi formulati da questa Sezione con deliberazione n. 2/2019/PRSE.

Dalla documentazione inviata emerge che l'accantonamento effettuato negli esercizi 2017 e 2018 è congruo con la somma da rimborsare mentre l'importo accantonato nel rendiconto 2019 non è capiente rispetto al debito residuo.

Infatti, a fronte di un debito residuo pari ad euro 931.262, l'Ente ha predisposto un accantonamento di euro 889.679.

Il corretto accantonamento nel rendiconto non avrebbe garantito il recupero della quota di disavanzo applicata in bilancio (euro 71.406) rafforzando, pertanto, il rilievo precedentemente effettuato.

Alla luce del quadro sopra riportato, si raccomanda il rafforzamento delle azioni già intraprese per il recupero del disavanzo di cui al riaccertamento straordinario e la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità affinché l'insorgenza di oneri inattesi non pregiudichi la piena attuazione del piano di rientro precedentemente definito.

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

Nello specifico, così come sollecitato anche dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2018, si raccomanda di prestare massima attenzione alle passività potenziali con neutralizzazione dei correlati effetti negativi tramite costituzione di apposito accantonamento.

Si sollecita, inoltre, l'Ente a predisporre un accantonamento del fondo anticipazione di liquidità coerente con le rate di prestito ancora da rimborsare.

Questa Sezione si riserverà di verificare l'effettivo recupero del disavanzo nel controllo dei successivi rendiconti di gestione tenuto conto delle perplessità emerse nell'analisi del rendiconto 2019.

L'applicazione del disavanzo nell'esercizio 2019 non ha permesso il rispetto del parametro P5 "*sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio*", infatti, a fronte di un limite pari al 1,20 per cento, l'Ente ha registrato un valore dell'1,33 per cento. Si raccomanda, pertanto, all'Ente di attivare le necessarie azioni al fine di riportare l'indice nei limiti della soglia normativa di riferimento, considerando che lo sforamento di anche solo un parametro, ma ripetuto nel tempo, pur non determinando una situazione di deficitarietà strutturale, denota difficoltà di gestione, che potrebbe sfociare in più gravi squilibri di bilancio.

5. L'Ente presenta, nel triennio in esame, il seguente fondo di cassa:

Tabella 2: Evoluzione del fondo di cassa

	2016	2017	2018	2019
Fondo di cassa	418.536	334.710	0	37.368
-di cui vincolato	0	0	0	0

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP

In merito alla quantificazione della cassa vincolata, l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2017 ha evidenziato che "*l'Ente non ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31/12/2017, come dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011*". Tale criticità risulta essere presente anche negli altri due esercizi analizzati.

Si ricorda che la corretta quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese di cui si è già avuto il correlato incasso. Pertanto, l'Ente dovrà adoperarsi celermente alla corretta quantificazione della cassa vincolata, tenuto conto, in particolare, delle sofferenze in termini di liquidità riscontrate nell'esercizio 2018 (fondo di cassa pari a zero e conseguentemente somme vincolate da reintegrare).

L'Ente è ricorso all'anticipazione di tesoreria nel quadriennio in esame, così come meglio dettagliato nella seguente tabella.

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

Tabella 3: Evoluzione del fondo di cassa

	2016	2017	2018	2019
Somma anticipata dal Tesoriere	1.879.841	2.455.364	5.210.825	3.896.864
Somma restituita al Tesoriere al 31/12	1.879.841	2.455.364	4.828.206	3.896.864
Somma da restituire al 31/12	-	-	382.619	-
Interessi passivi su somme erogate	2.336	6.760	26.000	-

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP

Si osserva che nel corso del triennio 2016 - 2018, l'importo ricevuto a titolo di anticipazione di tesoreria si è quasi triplicato con l'aggravante della mancata restituzione di una quota parte al 31 dicembre 2018. Ciò, tra l'altro, ha generato un sostanziale aumento degli interessi passivi.

Analizzando l'esercizio 2019, si riscontra, invece, un leggero miglioramento dal momento che è stata utilizzata la somma di euro 3.896.864 (inferiore rispetto all'esercizio 2018) e che la stessa è stata integralmente restituita a fine anno.

La positività del fondo di cassa nell'esercizio 2017 ha permesso di regolarizzare i pagamenti all'Amministrazione provinciale di Chieti in merito al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). Invece, nell'esercizio 2018, l'Ente ha incassato, ma non ha riversato, le somme dovute a causa della menzionata sofferenza in termini di liquidità.

L'impiego dell'istituto previsto dall'articolo 222 del Tuel deve essere finalizzato a fronteggiare soltanto le temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e dei pagamenti. Il ripetuto ricorso a tale strumento induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere.

Tanto premesso, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e la riduzione delle spese correnti.

L'Organo di revisione evidenzia, nella relazione al rendiconto 2018, come l'Ente abbia fatto ricorso per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 alle anticipazioni erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti previste dal d.l. 35 del 2013 e dal d.l. 78 del 2015.

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2019, l'Organo di revisione comunica che l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità di cui ai commi 849 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

6. Nel triennio in esame l'Ente ha accantonato quote del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, rispettivamente per euro 114.690 nel 2016, per euro 248.062 nel 2017, per euro 124.118 nel 2018 ed euro 45.428.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, ha registrato, nei titoli 1 e 3, un grado di riscossione a competenza rispettivamente pari al 94,53 per cento e al 58,90 per cento e un grado di riscossione a residuo pari al 74,50 per cento e al 8,89 per cento. Emerge che il 22,33 per cento dei residui totali dei due suddetti titoli, è rappresentato da residui antecedenti all'esercizio 2019. I residui allocati nei due titoli in esame rappresentano il 14,93 per cento di quelli totali.

Si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero di crediti pregressi prestando la massima attenzione ai termini prescrizionali.

In particolare, l'Ente dovrà monitorare gli incassi sul titolo 3, viste le percentuali di riscossione realizzate. Considerato che in fase di riaccertamento ordinario, sul titolo in esame, sono stati eliminati residui per euro 1.289.691 si raccomanda all'Ente di prestare massima attenzione alla fase di accertamento, di cui all'art. 179 del Tuel, momento fondamentale nella gestione delle entrate, che oltre a poter garantire un *trend* storico affidabile per gli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione, costituisce base per evidenziare i crediti da riscuotere per il tramite del soggetto incaricato alla riscossione coattiva.

Tenuto conto degli squilibri di cassa evidenziati, si sollecita l'Ente ad una maggiore efficacia nel recupero dell'evasione tributaria che, in base ai dati riportati nei vari questionari, presenta bassi valori di accertamenti nell'esercizio 2016 (euro 20.000 con nessuna somma incassata) e nessuna attività nel 2018 (accertamenti ed incassi pari a zero).

Nell'ultimo esercizio in esame il dato è in miglioramento con riscossioni pari ad euro 89.290 a fronte di accertamenti per euro 139.093.

Alla luce del quadro sopra riportato si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

7. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione delle delibere di Consiglio comunale n. 72 del 27 dicembre 2018 e n. 53 del 30 dicembre 2019 relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, ex art.

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

20, del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Non risulta trasmessa la delibera n. 43 del 30 dicembre 2020 relativa alla ricognizione al 31 dicembre 2019 che è stata reperita sul sito istituzionale dell'Ente.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

- Eco.Lan. s.p.a. con quota del 3,03 per cento;
- S.A.S.I. s.p.a. con quota dell'1,20 per cento;
- I.S.I. s.r.l. in liquidazione con quota dell'1,20 per cento.

Con delibera n. 59 del 13 dicembre 2018 il Consiglio comunale ha aderito alla società "Asmel Consortile s.c. a r.l." avente per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza di cui agli articoli 37 e 38 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per tale adesione il Comune ha pagato una quota di euro 172.

Con delibera n. 61 del 13 dicembre 2018 il Consiglio comunale ha autorizzato l'acquisto, da parte di Eco.Lan. s.p.a., di un'azione di Cogesa S.p.a. "*dal Comune di Cansano (AQ), disponibile alla cessione, per la quale nessun altro socio ha esercitato il diritto di prelazione, per un valore di scambio stabilito in € 1.307,30 (il valore nominale dell'azione è pari ad € 100,00)*".

Nella delibera n. 43 del 30 dicembre 2020 emerge che "*… la revisione periodica effettuata prevede, quale misura di razionalizzazione, la conclusione delle procedure di liquidazione della società "I.S.I. srl in liquidazione*".

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2018 emerge che l'Ente non ha un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati; nella relazione al rendiconto 2018, l'Organo di revisione chiarisce che "*è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati ECOLAN ed ISI mentre è in corso la verifica con la società SASI*".

Alla stessa domanda, sull'esistenza di un sistema informativo, nel questionario al rendiconto 2019, l'Organo di revisione ha fornito la risposta "*non ricorre la fattispecie*". Sempre l'Organo di revisione nel medesimo questionario 2019, in relazione alla conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie, attesta che i prospetti dimostrativi di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118 del 2011 non recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

revisione. Si rileva la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Al riguardo si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

8. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle annualità analizzate, sono emerse le seguenti ulteriori criticità:

- debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2016 per euro 148.264 (tutti di parte corrente) e nell'esercizio 2018 per euro 134.885 (tutti di parte corrente). Per l'anno 2017, dall'analisi del questionario dei debiti fuori bilancio, è emerso il riconoscimento di euro 217.783. Tale informazione non risulta presente nella relazione al rendiconto. Per l'esercizio 2019, l'Organo di revisione ha attestato, nella relazione al rendiconto, che l'Ente "*non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio in quanto inesistenti*".

  La Sezione rileva che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Si raccomanda, pertanto, nuovamente all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda infine che, a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118/2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
- le percentuali di copertura dei costi per i servizi a domanda individuale, al 31 dicembre 2019, pur presentando un rapporto complessivo pari al 51,14 per cento, hanno generato, un saldo negativo di cassa pari ad euro 74.377. Pertanto, tenuto conto della precaria situazione di cassa, si raccomanda all'Ente il monitoraggio delle tariffe applicate e di procedere ad una revisione dei costi, in modo da garantire un rapporto proventi-costi con minori aggravi sulle risorse proprie dell'Ente.

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

- mancato aggiornamento dell'inventario, rilevato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2017. L'Ente ha chiarito successivamente che "*sta procedendo all'aggiornamento*".

9. L'indice di tempestività dei pagamenti presenta i seguenti valori:

- anno 2016: 89 giorni;
- anno 2017: 102 giorni;
- anno 2018: 137 giorni;
- anno 2019: 57 giorni.

Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2019, attesta che l'Ente ha "*adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti*" e che "*non ricorre la fattispecie*" alla domanda relativa alle misure adottate per rientrare nei termini di pagamento.

Si raccomanda il costante monitoraggio delle azioni che hanno permesso il rispetto dei termini stabiliti per legge.

10. Si rileva, infine, che il Comune non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

L'Ente è dotato di specifico regolamento in materia, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 9 febbraio 2010.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto l'Ente è tenuto:

- al rafforzamento delle azioni poste in essere per il recupero del disavanzo generato con il riaccertamento straordinario;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo pluriennale vincolato nonché degli altri fondi, in particolar modo del fondo indennità di fine mandato e di quello per passività potenziali; al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01

- a predisporre azioni mirate all'aumento delle entrate proprie e alla diminuzione della spesa corrente al fine di garantire una gestione di cassa positiva, evitando il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, nonché alla quantificazione della cassa vincolata;
- al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Fossacesia (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021.

Il relatore	Il Presidente
Antonio DANDOLO	Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

f.to digitalmente

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
21.05.2021 10:54:27
CEST

CITTA' DI FOSSACESIA - arrivo - Prot. 8051/PROT del 10/06/2021 - titolo I - classe 01